

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Gestione delle deiezioni zootecniche
- Psr Veneto: arrivano i nuovi bandi
- Pac 2018 con saldi decurtati del 4.5%
- Premi accoppiati Pac: definiti gli importi 2018
- Indennizzi alle aziende zootecniche per i danni causati dai lupi
- Grano biologico: accordo quadro Confagricoltura - Italmopa
- Accordo per lo sviluppo del biometano nel settore dei trasporti in Italia
- Contratto di prodotti agricoli con "prezzo di cittadinanza"
- Bovini da carne: premi accoppiati annullati per errata registrazione nella BDN
- Vendita diretta di prodotti di terzi: chiarimenti INPS
- Vademecum condizionalità 2019
- GDPR - Privacy: dal 20 maggio al via le sanzioni

FISCALE

- IMU: Società IAP esenti, ora è chiaro
- Decreto crescita: Prorogati al 30 settembre i versamenti delle imposte per i "soggetti ISA"
- Obbligo di invio telematico dei corrispettivi
- Trasmissione fatture elettroniche
- Fatturazione elettronica: indicazioni di Avepa per le domande di pagamento

LAVORO E PREVIDENZA

- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: contributi INPS 2019

Gestione delle **deiezioni zootecniche** Psr investimenti

1

PSR Misura 4.1.1: investimenti per la riduzione delle emissioni prodotte da attività agricole - scadenza 30 luglio

La Regione Veneto, con DGR n. 650/2018, ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto del PSR Veneto per l'intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola - **riduzione emissioni prodotte da attività agricole**", per l'importo totale di 4.000.000,00 euro.

Gli interventi ammissibili sono:

- **Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio.**

Sono ammissibili gli interventi strutturali finalizzati alla copertura delle vasche di raccolta e stoccaggio delle deiezioni animali con modalità atte ad assicurare la riduzione delle emissioni in atmosfera.

- **Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale:**

a) Coperture per vasche di stoccaggio reflui flottanti, ad utilizzo

ripetibile, rigide o flessibili (ancorate ai bordi); tali coperture devono prevedere il convogliamento e l'allontanamento dell'acqua piovana.

b) Serbatoi flessibili chiusi ("sacconi")

c) Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici:

- Spandiliquame trainato (carrotte) con interruttore;
- Spandiliquame semoventi con interruttore;
- Sistemi umbelicali atti all'interramento;
- Sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco aperto;
- Sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco chiuso;
- Sistemi di iniezione profonda

I contributi sulla spesa ammessa per singolo beneficiario sono così calcolati:

	Zona montana	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	60%	50%
Altre imprese agricole	50%	40%



L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a: 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni, o 1.200.000,00 €, nell'arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 € nelle altre zone.

Le domande devono essere presentate entro 60 gg dalla pubblicazione del bando (31 maggio), ovvero entro il prossimo 30 luglio.

Psr Veneto: arrivano i nuovi bandi



Sono stati approvati in via definitiva e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale i nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale riferiti a:

- Intervento 4.4.3 - Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica - Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica
- Intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
- Intervento 6.4.2 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
- Intervento 8.1.1 - Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
- Intervento 8.4.1 - Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e eventi climatici
- Intervento 8.5.1 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste
- Intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Sono inoltre stati approvati i bandi per l'azione complementare del Psr nelle cosiddette "aree interne". Le aree individuate in Veneto per questo tipo di sostegno sono: l'Unione montana Agordina, l'Unione Montana Comelico, l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e il Contratto di foce Delta del Po. Per queste aree sono previsti finanziamenti per:

- investimenti a sostegno delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende;
- investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
- infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;
- creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;
- creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali;
- investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione dei prodotti forestali.

Per maggiori informazioni sui bandi è possibile contattare gli uffici di Confagricoltura.

PAC 2018 con saldi decurtati del 4,5%

AGEA Coordinamento ha comunicato la conclusione delle attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2018. Le risultanze di tali attività sono riepilogate nella circolare AGEA n. 50074 del 6.06.2019. La quantificazione del saldo dell'aiuto da erogare ai titolari di domanda unica risente della riduzione lineare del valore dei titoli operata dall'Organismo pagatore per l'attribuzione di nuovi titoli, oltre che per l'incremento di quelli

di valore inferiore alla media delle aree montane e svantaggiate, mediante l'impiego della riserva nazionale. Inoltre il pagamento di base spettante a ciascuna azienda subisce una riduzione anche per effetto del premio ai giovani agricoltori il quale, comunque, è stato ridotto rispetto alle previsioni in quanto il totale dell'aiuto richiesto è stato superiore al budget disponibile.

Più precisamente, l'attribuzione dei titoli della riserva nazionale 2018 ha determinato una percentuale di riduzione lineare del valore di tutti i



titoli presenti nel registro nazionale del 2,65%. Inoltre è stata operata una riduzione del premio previsto per i giovani agricoltori poiché la percentuale complessiva del 2% del massimale nazionale annuo a ciò destinata (circa 75 milioni di euro) è risultata insufficiente al fabbisogno. Pertanto, il premio che verrà concesso ai giovani agricoltori è stato ridotto in modo lineare del 36,80%. Va aggiunto che per far fronte al pagamento del premio a favore dei

giovani agricoltori entro il limite massimo consentito (2% del massimale nazionale), è stato necessario operare una riduzione lineare del pagamento di base nella misura dell'1,85%, percentuale che va quindi a sommarsi alla riduzione del valore dei titoli.

Per concludere, la circolare di Agea fissa nello 0,5192 la percentuale dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening), calcolato sul valore dei titoli attivati dall'agricoltore nel 2018.

Premi accoppiati Pac: definiti gli importi 2018

Agea, con circolare dello scorso 5 giugno, ha quantificato gli importi unitari dei premi accoppiati della domanda unica 2018. Riportiamo di seguito i valori per i settori di maggiore interesse della nostra Regione: vacche da latte 78,11 euro/capo; vacche da latte montagna 68,88 €/capo; vacche nutrici 124,66 euro/capo, bovini macellati in età compresa fra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi 42,35 euro/capo, bovini macellati in età compresa fra 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi o aderenti ai sistemi di etichettatura 60,16 euro/capo, soia 66,39 euro/ha, riso 101,71 euro/ha, barbabietola da zucchero 486,90 euro/ha, pomodoro da industria 189,21 euro/ha. La liquidazione di tali aiuti è prevista entro il 30 giugno di ogni anno, termine entro il quale dovrebbe essere stato erogato il saldo della Pac dell'anno precedente.



Accordo per lo sviluppo del biometano nel settore dei trasporti in Italia

Confagricoltura, Cib, Eni, FPT Industrial, IVECO, New Holland Agriculture e Snam hanno siglato l'Accordo di cooperazione per sostenere l'attuazione del decreto sul biometano, che rappresenta una grande opportunità di crescita per il Paese trattandosi di una energia rinnovabile, pulita, programmabile e flessibile.

Un accordo di filiera del settore agricolo e industriale, a poco più di un anno dall'emanazione del decreto 2 marzo 2018 sulla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, che si inserisce non solo nel raggiungimento del target sulle energie rinnovabili nei trasporti al 2020, ma si proietta già nel percorso di decarbonizzazione previsto dalla strategia Clima Energia. Quest'ultima, in particolare, fissa nuove sfide per la mobilità sostenibile prevedendo di raggiungere una quota rinnovabile del 21,6% al 2030, contribuendo contemporaneamente alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al contrasto ai cambiamenti climatici. In tale contesto il biometano, con una produzione oggi stimabile al 2030 di 8 miliardi di metri cubi, riveste un ruolo fondamentale per raggiungere il previsto obiettivo dell'8% per i biocarburanti avanzati, sostenendo anche il sistema gas, che giocherà un ruolo indispensabile nella transizione del sistema energetico nazionale. Si avvia così una importante collaborazione nell'ambito della mobilità sostenibile, con nuove iniziative e progettualità sul biometano rivolte alle imprese della filiera, alla Pubblica amministrazione, all'informazione dei cittadini, alla ricerca e sviluppo.

L'obiettivo è quello di mettere in campo tutte le possibili sinergie nell'ambito della mobilità sostenibile, promuovendo in particolare l'uso di biometano avanzato prodotto da matrici agricole, zootecniche, agroindustriali, rafforzando ulteriormente sia la filiera tecnologica ed industriale, già

presente nel settore della mobilità a gas, sia quella agro-energetica, che nel biogas è una delle più importanti in Europa e nel mondo. Con la sigla dell'accordo si vuole anche mantenere alta l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica, perché occorre ancora superare una serie di ostacoli burocratici che non permettono di liberare tutte le potenzialità oggi presenti nei territori e che rischiano di non rendere attuabile anche l'attuale decreto sul biometano, che ha sostituito il precedente provvedimento del 2013. Già oggi, ad esempio, il biometano può contare su un potenziale, valutato sulla base della produzione elettrica da biogas, di circa 2,5 miliardi di metri cubi, ma alcune interpretazioni del DM 2 marzo 2018 e delle relative Procedure applicative GSE frenano la riconversione degli impianti. Per questo, come ribadito anche nell'accordo, occorre creare una cabina di regia con i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali per favorire lo sviluppo graduale e continuo del biometano a beneficio dell'intera collettività e della tutela dell'ambiente.

3



Grano biologico: accordo quadro Confagricoltura – Italmopa

Lo scorso 30 maggio si è tenuto a Bologna presso la sede dell'Ager, un incontro di presentazione dell'accordo quadro siglato tra Confagricoltura e Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d'Italia), riguardante i contratti di fornitura di frumento tenero e duro biologici per le campagne di commercializzazione 2018/19 e 2019/20. All'incontro erano presenti Paolo Parisini, Presidente della Federazione nazionale Agricoltura Biologica di Confagricoltura, e Silvio Grassi, vicepresidente di Italmopa e titolare dell'omonimo mulino aderente all'intesa.

L'accordo, elaborato nei mesi scorsi, prevede la possibilità di redigere dei contratti di fornitura del frumento tra agricoltori e mulini aderenti all'accordo, con precisi parametri qualitativi del prodotto ed un fissato un metodo di calcolo del suo prezzo finale. In particolare, il prodotto da conferire al mulino dovrà avere un tenore proteico non inferiore al 12% di sostanza secca ed un peso specifico non inferiore a 78 Kg/hl. Inoltre la parte venditrice dovrà utilizzare solo sementi certificate di varietà concordate con la parte acquirente.

La fissazione del prezzo del prodotto nei contratti pre-campagna, prevede due componenti, una legata ai costi di produzione per l'agricoltore, fissati forfettariamente nell'accordo quadro stesso, e una legata alle quotazioni medie della borsa merci di Bologna nelle tre settimane consecutive scelte dall'agricoltore per la vendita.

4

Il peso della prima componente potrà variare tra il 30 e il 50% del prezzo finale, mentre il peso della seconda varierà tra il 50 ed il 70% dello stesso. Delle premialità crescenti vengono poi stabilite per tenori



proteici superiori 12,5%. Ulteriori maggiorazioni o detrazioni potranno poi essere stabilite dalle parti per quanto non compreso nell'accordo. Al momento hanno aderito all'accordo sette mulini a livello nazionale (di cui due in Veneto, Rachello e Agugiaro), ma il Dott. Grassi ha auspicato il maggior coinvolgimento sia della parte agricola che di quella industriale visto l'estremo interesse per questo tipo di produzioni da parte dei mulini e la necessità di garantire agli stessi delle fonti di approvvigionamento di materia prima a livello locale, al fine di garantire anche una effettiva tracciabilità e qualità del prodotto frumento.

Indennizzi alle aziende zootecniche per i danni causati dai lupi

La Regione del Veneto ha approvato i criteri e la modulistica per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2019.

La deliberazione prevede uno stanziamento complessivo di €200.000



riconoscibili alle imprese zootecniche e apistiche sotto forma di aiuto de minimis per i danni diretti e indiretti.

Si definiscono "danni diretti" i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco, mentre per "danni indiretti" si intendono tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, sebbene non causati direttamente dall'azione dell'animale. Il danno diretto viene quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso presente all'allegato A del decreto; i danni indiretti invece si dividono tra quelli che possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le spese sostenute) e quelli che possono essere solo oggetto di stima approssimativa, nel qual caso vengono quantificati attraverso il riconoscimento di una maggiorazione percentuale forfettaria del danno diretto quantificato.

L'iter procedurale per la richiesta di indennizzo è il medesimo di quello del 2018 e prevede la denuncia tempestiva dell'evento predatorio da parte del proprietario o conduttore alla provincia o all'Ente gestore nel caso di area protetta per via telefonica o mail. A seguito della segnalazione e comunque entro 24 ore il personale provinciale provvederà ad un sopralluogo in azienda per l'accertamento del danno e la successiva presentazione della richiesta di indennizzo.



Contratti di prodotti agricoli con “prezzo di cittadinanza”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2019 la legge di conversione del “decreto legge emergenze” che prevede interventi su alcuni comparti in difficoltà: il settore ovicaprino, quello olivicolo oleario (in particolare quello pugliese), quello agrumicolo e quello suinicolo. Con la conversione in legge sono state aggiornate anche le norme inerenti i contratti di cessione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10 quater dispone infatti che i contratti di cessione dei prodotti agricoli, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e devono prevedere obbligatoriamente una serie di elementi indicati dall'art. 168 par. 4 del Reg. n. 1308/2013 (prezzo, quantità e qualità del prodotto da consegnare, durata del contratto, scadenze di pagamento, modalità di consegne etc).

Inoltre costituisce pratica sleale la mancanza di almeno uno degli elementi citati “nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione” che risulteranno dalle elaborazioni che saranno effettuate mensilmente da Ismea. L'accertamento di tali violazioni spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato su segnalazione “di chiunque vi abbia interesse”.

L'aspetto centrale di questo provvedimento è quindi la fissazione di un prezzo di riferimento calcolato sulla base dei costi medi di produzione che saranno calcolati mensilmente da Ismea: quello che è stato definito anche “prezzo di cittadinanza” e che vincolerebbe in maniera più stretta (il principio era già stato introdotto con le misure “ex art. 62” nel 2012) i prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari ai costi di produzione.

Il disposto va nella direzione indicata a suo tempo dalla Commissione europea e cioè promuovere relazioni stabili nella filiera nonché equilibrate, tenendo conto della diversa dimensione economica delle imprese agricole.

Va rimarcato che il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 168.4 del Reg. n. 1308/2013 richiamato dalla normativa non genera ipotesi di nullità del contratto, a differenza invece di quanto a suo tempo previsto dall'articolo 62.1 del decreto legge 1/2012 citato.

Giova infine rammentare che le pratiche sleali indicate dall'articolo 62 del decreto legge più volte citato sono denunciabili anche con azioni in giudizio promosse dalle categorie imprenditoriali presenti nel Cnel.

Bovini da carne: premi accoppiati annullati per errata registrazione nella BDN

5

Da una verifica effettuata su dati relativi alle aziende zootecniche di bovini da carne che hanno richiesto il premio accoppiato è risultato che sono ancora molti i capi non pagabili a causa del mancato rispetto dei tempi di registrazione degli animali nella Banca dati nazionale (BDN).

Ricordiamo che ai fini dell'ammissibilità all'aiuto la registrazione si considera correttamente eseguita se:

- 1) per i capi nati in azienda l'allevatore nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo (20 giorni per l'identificazione + 7 giorni per la comunicazione) effettua la registrazione nella BDN, qualora operi direttamente in qualità di detentore, oppure trasmette la comunicazione al soggetto delegato (Usl, APA, ecc..) entro il suddetto termine e questi provvede alla registrazione dei capi entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione;
- 2) le movimentazioni in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro 7 giorni da parte del detentore, oppure entro 7 giorni l'allevatore comunica la movimentazione all'Asl o ad altro soggetto delegato e questi provvede alla registrazione entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Il mancato rispetto di tali termini (7 giorni per la comunicazione da parte dell'allevatore e 5 giorni successivi alla ricezione da parte del soggetto delegato) comporta la perdita del premio accoppiato per i



capi interessati e l'applicazione di ulteriori penalità nel caso l'anomalia interessi oltre 3 capi per arrivare all'annullamento dell'intera domanda di premio qualora l'incidenza dell'anomalia superi il 20%. Il CAA delle Venezie si è attivato per verificare le posizioni anomale. Visti i dati allarmanti e considerata la rigidità normativa, è comunque necessario raccomandare a tutti gli allevatori la massima attenzione al rispetto dei tempi di iscrizione dei capi nella banca dati nazionale.



Vendita diretta di prodotti di terzi: chiarimenti Inps

L'Inps, con circolare n.76 del 22 maggio scorso, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi sull'inquadramento previdenziale delle modifiche introdotte all'articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori agricoli.

Ricordiamo che, con le recenti modifiche normative, gli imprenditori agricoli possono acquistare sul mercato per rivendere al dettaglio prodotti agricoli o alimentari non di propria produzione purché:

- i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio siano acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve sia prevalere rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Solo nel caso in cui siano soddisfatte queste due condizioni, l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli o alimentari, non di

propria produzione, continua ad essere considerata attività agricola connessa.

L'Inps, alla luce di ciò, chiarisce che l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari anche non di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli, non fa venire meno la classificazione nel settore previdenziale agricolo, a condizione che il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Con riguardo a tali condizioni, l'Inps precisa che:

- l'acquisto da altri imprenditori agricoli deve avvenire senza l'ausilio di alcun tipo di intermediazione commerciale (i prodotti non possono essere acquistati presso negozi o centri commerciali ma esclusivamente da imprenditori agricoli);
- la "prevalenza" deve riferirsi al fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, e non alla quantità degli stessi.

Vademecum **condizionalità** 2019

6 Confagricoltura Veneto ed ERAPRA, per diffondere agli agricoltori le informazioni sulla corretta gestione della Condizionalità valida per l'anno 2019, hanno deciso di creare un opuscolo informativo disponibile in formato digitale.

Si ricorda che le norme sulla Condizionalità sono obbligatorie per poter ottenere i finanziamenti legati alla domanda unica e in molti casi fanno riferimento a regole cogenti secondo la normativa nazionale e regionale.

È bene precisare che l'argomento ogni anno viene modificato è

quindi in continua evoluzione normativa, e le disposizioni che sono qui riassunte possono essere soggette a modifiche.

È inoltre opportuno ricordare infine che le regole relative ai prodotti fitosanitari sono normate anche dai Regolamenti di Polizia Rurale, che in quanto regolamenti comunali, non sono stati trattati in questo opuscolo generale, ma che è comunque necessario consultare.

I tecnici di Confagricoltura sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. L'opuscolo è disponibile sulla pagina "pubblicazione" del sito www.confagricolturaveneto.it

GDPR -Privacy: dal 20 maggio al via le sanzioni

Il 19 settembre del 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy italiano) adeguando la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Il decreto stabiliva che, per i primi 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, il Garante, nella comminazione delle sanzioni amministrative, doveva tenere conto della fase di prima applicazione

delle disposizioni sanzionatorie. Questa fase di "tolleranza" cesserà a partire dal 20 maggio 2019. Da quella data le aziende dovranno essere pronte ad adempiere alle disposizioni regolamentarie e sostenere eventuali controlli o ispezioni da parte dell'Autorità che si avvale, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Diventa fondamentale, dunque, che le imprese abbiano ben presente quali sono i reali rischi di sanzione.

Ricordiamo infatti che per violazioni di minore gravità, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di importi fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente; mentre per gravi violazioni le sanzioni possono arrivare a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato.

Si consiglia a tutti coloro che non avessero anche provveduto all'adeguamento al GDPR, di provvedervi tempestivamente. Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per fornire eventuale assistenza.



IMU: Società IAP esenti, ora è chiaro

Nell'iter parlamentare della Legge di conversione del "Decreto crescita" è stato approvato un emendamento - proposto e sostenuto da Confagricoltura - riguardante l'IMU e le società agricole. Viene finalmente espresso chiaramente che le società in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) sono equiparate alle persone fisiche IAP o coltivatori diretti, e quindi esenti dal pagamento dell'IMU sui terreni posseduti e condotti, a prescindere dalla zona di ubicazione degli stessi (collina, montagna o pianura). Il chiarimento si era reso necessario in quanto alcuni Comuni e alcune sezioni regionali dell'ANCI sostenevano una tesi contraria, con la motivazione che la legge di esenzione parla di "soggetti iscritti alla previdenza agricola" e le società, formalmente, non possono essere tali (la qualifica di IAP delle società di persone deriva dalla presenza nella compagine sociale di almeno un socio iscritto alla previdenza agricola). Si creavano pertanto onerosi e lunghi contenziosi con i Comuni nelle Commissioni tributarie ed in Corte di Cassazione. Questo chiarimento ha anche effetto retroattivo, in quanto costituisce interpretazione di norme già vigenti.



Decreto crescita: Prorogati al 30 settembre i versamenti delle imposte per i "soggetti ISA"

7

Nell'iter di conversione in Legge del "Decreto crescita" è già stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30 settembre 2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap, per i soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi "ISA" (indici sintetici di affidabilità fiscale). Si tratta quindi di un maggiore differimento rispetto alla ventilata proroga al 22 luglio. Inoltre, è stato anche approvato un ulteriore emendamento che

fissa al 30 novembre 2019 la presentazione telematica dei modelli REDDITI / IRAP. Considerato che il 30 novembre cade di sabato, l'invio va effettuato entro il 2.12.2019.

Gli "ISA" - che hanno sostituito i parametri contabili e gli studi di settore - riguardano le imprese tassate "a bilancio", ad esempio: contoterzisti, manutenzioni di aree verdi, commercio di fiori e piante, agriturismi che hanno optato per il regime normale ecc.

La proroga si è resa necessaria in conseguenza delle difficoltà operative riscontrate nell'applicazione degli "ISA". In pratica, si tratta di compilare un modello (che varia a seconda della tipologia di attività svolta) da allegare alla dichiarazione dei redditi, che contiene numerosi dati relativi all'impresa; questi dati sono elaborati da uno specifico software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ed il risultato che ne deriva è un punteggio che indica il grado di affidabilità fiscale dell'impresa stessa; a seconda del punteggio totalizzato, vi sono diverse conseguenze in termini di accertamento, tempi di erogazione dei rimborsi, adempimenti fiscali ecc.

Per le società semplici e le ditte individuali che svolgono attività agricola, tassata in base alle rendite catastali dei terreni condotti, non si applicano gli ISA e quindi i termini di versamento delle imposte rimangono al 1° luglio e al 31 luglio (con la maggiorazione dello 0,4 %).



Obbligo di **invio telematico dei corrispettivi**

Ritorniamo sull'argomento già trattato dell'invio telematico dei corrispettivi, in quanto è stato pubblicato il Decreto Ministeriale (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio) che per il primo periodo di applicazione della norma esonera alcune categorie di soggetti.

Come noto, dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, e per le imprese con volume d'affari superiore a 400.000 euro l'obbligo decorre già dal 1° luglio prossimo.

Il recente Decreto esclude da questo adempimento i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (detrazione sulla base delle percentuali di compensazione) ed il regime IVA di esonero; si tratta di categorie che sono già esonerate dall'emissione degli scontrini/ricevute fiscali per le vendite dei prodotti agricoli ai privati.



È comunque un esonero che ha natura temporanea, infatti con successivi decreti saranno stabilite le date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri.

Restano obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi coloro che hanno invece optato per il regime normale IVA.

È inoltre previsto che fino al 31/12/2019 possono beneficiare dell'esonero dai corrispettivi telematici anche le operazioni effettuate "in via marginale" rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali va emessa la fattura. Sono considerate "marginali" le operazioni i cui ricavi/compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari 2018. Per queste si continuerà a rilasciare scontrini/ricevute fiscali cartacee. Ad esempio: un'impresa che vende all'ingrosso e realizza un fatturato di 100.000 euro, se vende al dettaglio per 900 euro, questi ricavi sono considerati "marginali" e quindi non soggetti a trasmissione telematica.



Fatturazione elettronica: indicazioni di Avepa per le domande di pagamento

8

AVEPA, l'Organismo pagatore del Veneto, mediante una propria circolare, ha fornito ai beneficiari di determinati aiuti alcune indicazioni in tema di fatturazione elettronica.

Per le domande di pagamento di acconto o di saldo, relative a misure del Psr o ad altri interventi simili, il beneficiario deve ora allegare le fatture e le relative ricevute di consegna/mancato recapito o accettazione entrambe in formato XML, tranne i casi di esonero previsti dalla legge. Tale indicazione si applica alle fatture emesse dopo il 01/01/2019 per i privati o dopo marzo 2015 per le fatture emesse nei confronti della PA.

L'istruttore nello svolgimento dell'istruttoria di pagamento verifica che:

- 1) la data fattura riportata nel campo "Data documento" della sezione "Dati Generali" deve rientrare nel periodo di eleggibilità (non la data di emissione);
- 2) la fattura deve essere stata emessa, perciò va allegata ricevuta di consegna o mancato recapito nel caso di privati, ricevuta di accettazione nel caso di PA).

3) la fattura deve essere stata pagata entro i termini previsti da bando.

Se previsto dal bando il beneficiario del contributo potrà richiedere al fornitore, che deve ancora predisporre la fattura, di inserire nel campo note la corretta dicitura indicata nei bandi, ma se tale operazione non avviene e la fattura viene emessa, questo non può essere motivo di rigetto del titolo di spesa ai fini della rendicontazione.

Il beneficiario deve conservare in maniera integra per 10 anni le fatture elettroniche e le relative ricevute di consegna/mancato recapito o accettazione oggetto di contributo PSR.

TRASMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° luglio 2019 il termine per trasmettere le fatture elettroniche immediate era previsto in 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tale termine **viene portato a 12 giorni**.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: **contributi INPS 2019**

Con la Circolare 91 del 17 giugno 2019 l'INPS comunica gli importi della contribuzione obbligatoria dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per l'anno corrente 2019.

In particolare vengono descritte le varie componenti che la costituiscono e il reddito medio convenzionale, determinato nella misura di € 58,62.

Gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili dal mese di luglio negli Uffici di Zona o consultabili dal sito web Inps: Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.